



- dispersione scolastica e l'attenzione ai bisogni emergenti della condizione giovanile, compresa l'erogazione di borse di studio a studenti meritevoli e/o bisognosi e l'assunzione di responsabilità nei confronti degli studenti diversamente abili.
- e) Il confronto fra la cultura di ispirazione cristiana e le istanze della società espresse sia dalle comunità ecclesiali, sia dalle istituzioni territoriali, sia dagli organismi accademici e culturali.
  - f) Svolgere attività di documentazione, di ricerca e di studio sul territorio sia a partire dalle risorse formative in esso presenti sia a partire dalle iniziative culturali della Fondazione.
  - g) Attuare e/o sovvenzionare iniziative editoriali (libri, periodici e altri prodotti massmediali contrassegnati da nuovi linguaggi e tecnologie) per la diffusione di studi e ricerche, anche elaborati da altri enti, purché nell'ambito delle finalità della Fondazione.
  - h) Promuovere ricerche, seminari, incontri tra studiosi italiani e stranieri al fine di favorire lo scambio e la integrazione tra aree sociali e culturali nell'ambito dell'Europa e dei Paesi extraeuropei sul tema dei contenuti dell'educazione e dei valori etici della vita collettiva.
  - i) Collaborare con Associazioni e comunità ecclesiali presenti nel territorio per la promozione e la realizzazione delle finalità istituzionali della Fondazione.
  - j) Amministrare risorse anche finanziarie, secondo le disponibilità, a beneficio di scuole cattoliche e delle finalità della Fondazione.
4. La Fondazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali, che perseguono scopi analoghi.
5. La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali.
6. La Fondazione non ha scopo di lucro, anche indiretto, è apartitica ed opera esclusivamente per fini di solidarietà e di utilità sociale.

#### **Articolo 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse**

1. Per il raggiungimento dei propri scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:
  - a) realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari

- per l' espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
  - c) stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
  - d) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione medesima il raggiungimento dei propri fini;
  - e) stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
  - f) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o comunque posseduti;
  - g) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;
  - h) costituire ovvero concorrere alla costituzione di società di capitali nonché partecipare a società del medesimo tipo, purché nei limiti previsti dall'articolo 3, comma 5;
  - i) svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria, purché non incompatibile con la natura della Fondazione e realizzata nei limiti consentiti dalla legge.

#### **Art. 5 - Fondatori e Promotori**

1. Sono Fondatori tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto istitutivo della Fondazione.
2. Sono Promotori i soggetti pubblici o privati, persona fisiche o giuridiche, che, condividendone le finalità istituzionali, saranno ammessi, successivamente all'atto costitutivo.  
I Promotori devono concorrere al patrimonio della Fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo dall'Assemblea dei Fondatori.
3. La qualifica di Fondatore o di Promotore si perde per decesso, dimissioni, incapacità d'agire ed indegnità; quest'ultima è deliberata dall'Assemblea dei Fondatori.

#### **Articolo 6 - Sostenitori**

1. Sono Sostenitori le persone fisiche e gli enti che condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono al perseguimento degli scopi della stessa con un versamento nella misura che verrà determinata dall'Assemblea dei Fondatori e dei Promotori ovvero con

LC. R. 11/11

attività di particolare rilievo o con attribuzioni di beni materiali o immateriali.

2. La qualifica di Sostenitore è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e ha durata annuale.

#### **Articolo 7 - Patrimonio e Mezzi di Funzionamento**

1. Le risorse della Fondazione sono costituite dal patrimonio e dai mezzi di funzionamento.
2. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:
  - a) il complesso dei beni individuati nel fondo di dotazione così come descritto nell'Atto di Costituzione;
  - b) i beni che pervengono alla Fondazione per effetto di donazioni, eredità, legati ed atti di liberalità in genere, espressamente destinati all'incremento del fondo di dotazione;
  - c) qualsiasi provento o bene mobile e/o immobile che il Consiglio di Amministrazione destini ad incremento del patrimonio.
3. Per svolgere le proprie attività, la Fondazione dispone dei seguenti mezzi di funzionamento:
  - a) i redditi del patrimonio;
  - b) i contributi e ogni altro introito a carico dei privati o di soggetti pubblici, in correlazione alle prestazioni di servizi e alla cessioni di beni;
  - c) ogni altro bene non espressamente destinato a patrimonio.
4. Il mutamento nella composizione delle Risorse non comporta modifiche statutarie.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3 dello Statuto e non potranno essere distribuiti.

#### **Art. 8 - Organi della Fondazione**

1. Salvo quanto previsto nell'Atto Costitutivo, sono organi della Fondazione:
  - a) il Consiglio di Amministrazione;
  - b) il Presidente;
  - c) il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - d) il Comitato Tecnico Scientifico (eventuale);
  - e) il Comitato dei Garanti (eventuale);
  - f) l'Assemblea dei Fondatori e dei Promotori
  - g) l'Assemblea Generale (formata dai Fondatori, dai Promotori e dai Sostenitori)
2. Nessun compenso è dovuto ai componenti gli organi della Fondazione per lo svolgimento del loro incarico, salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e ad eventuali compensi, entro i limiti di legge, per lo svolgimento di particolari incarichi.

#### **Articolo 9 - Consiglio di amministrazione**


1. La Fondazione viene amministrata da un Consiglio di

Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, che possono essere scelti anche tra i partecipanti delle Assemblee.

2. L'Assemblea Generale può nominare un consigliere, un altro consigliere può essere nominato dalle Parrocchie del territorio, mentre la nomina di tutti gli altri spetta all'Assemblea dei Fondatori e dei Promotori, che dovrà quindi nominare uno, oppure tre, oppure cinque membri.
3. Qualora l'Assemblea Generale nomini il proprio consigliere e le parrocchie non intendano esercitare il potere di esprimere un consigliere, quest'ultimo sarà eletto dall'Assemblea dei Fondatori e dei Promotori.
4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e i consiglieri possono essere riconfermati.
5. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, i sostituti saranno nominati secondo il criterio definito nel comma 2 del presente articolo 9.
6. Qualora venisse meno la maggioranza o la totalità dei membri, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto e si procede a nuove nomine secondo le modalità indicate nei precedenti commi. In tale ipotesi, ove il Presidente non provveda sollecitamente a convocare l'Assemblea dei Fondatori e dei Promotori per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è convocata d'urgenza dal Collegio dei Revisori dei Conti.
7. Gli enti e le persone fisiche cui spetta il potere di nomina provvedono alla nomina dei Consiglieri entro i 45 giorni antecedenti la data di scadenza del Consiglio. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di un Consigliere, il sostituto sarà nominato secondo le medesime modalità previste per la nomina del Consigliere anticipatamente cessato.
8. Decade dalla carica di Consigliere chi, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata all'Organo cui spetta nominare il sostituto.

#### **Articolo 10 - Competenze del Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con esclusione di quelli riservati ad altri organi dal presente Statuto.
2. E' in sua facoltà emettere regolamenti per la disciplina dell'attività della Fondazione.
3. Al Consiglio di Amministrazione competono i seguenti atti:
  - a) approvare, in conformità agli scopi istituzionali e alle linee generali individuate dall'Assemblea dei Fondatori e dei Promotori, il piano annuale di attività della Fondazione;
  - b) eleggere al proprio interno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente che, in caso di



*LC RHP.*

assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisca in tutte le sue funzioni. Il Presidente e l'eventuale Vice Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili;

- c) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
  - d) deliberare durante l'anno le variazioni di bilancio;
  - e) delegare funzioni, assunte e depositate nelle forme di legge, fissandone i limiti nell'atto di delega, al Presidente, al Vice Presidente e ad uno o più Consiglieri Delegati;
  - f) approvare le modifiche statutarie su parere dell'Assemblea dei Fondatori e dei Promotori. Eventuali delibere di modifica dello Statuto potranno essere assunte esclusivamente purché siano compatibili con la natura della Fondazione, ed approvate, ove necessario, dall'Autorità tutoria;
  - g) ammettere i Sostenitori e determinare la somma necessaria per l'ammissione;
  - h) nominare il liquidatore o i liquidatori in caso di estinzione della Fondazione e le eventuali indicazioni per la devoluzione del patrimonio, previo parere dell'Assemblea dei Fondatori e dei Promotori.
4. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di costituire, con il voto favorevole di almeno la metà degli aventi diritto, un Comitato Scientifico, un Comitato di Garanzia ed ogni altro organismo consultivo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone il numero dei componenti ed i compiti.

#### **Articolo 11 - Funzionamento del Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente:
  - a) per l'approvazione del bilancio preventivo e consultivo;
  - b) ogni qual volta il Presidente medesimo lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti; con domanda scritta contenente l'indicazione degli argomenti da trattare;
2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora, e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno tre giorni prima dell'adunanza con strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione al domicilio dei singoli Consiglieri e dei membri del Collegio dei Revisori.
3. Le adunanze sono presiedute dal Presidente.
4. Salvo quanto disposto dai successivi articoli 17 e 18 il CdA delibera, con la presenza della maggioranza dei membri, a maggioranza dei membri in carica.
5. Le delibere devono essere prese con voto palese.
6. Alle riunioni partecipano anche i revisori contabili.

7. Il Presidente cura la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione da trascrivere su apposito libro, nominando eventualmente un segretario anche esterno alla Fondazione.

#### **Articolo 12 - Il Presidente**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea dei Fondatori e dei Promotori e dell'Assemblea Generale.
2. In caso di urgenza, se non può convocarsi tempestivamente il Consiglio di amministrazione, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari e improrogabili, salvo ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva.
3. In caso di assenza o d'impedimento le funzioni del Presidente sono esercitate dal Vice Presidente.

#### **Articolo 13 - Il Collegio dei Revisori Contabili**

1. La vigilanza contabile ed amministrativa sull'andamento della Fondazione è esercitata da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri scelti fra persone di adeguata qualificazione professionale e in possesso di apposita iscrizione al Registro dei revisori.
2. Al Collegio dei Revisori compete ogni potere di controllo amministrativo e contabile dell'attività della fondazione.
3. Il Collegio dura in carica tre anni e i suoi membri sono rinominabili.
4. Due membri del Collegio sono nominati dalla Congregazione delle Suore Domenicane del SS Rosario e il terzo membro è eletto dalla Assemblea dei Fondatori e dei Promotori. Qualora la Congregazione non intenda esercitare il potere di esprimere uno o entrambi i membri del Collegio dei Revisori, questo verrà nominato dall'Assemblea dei Fondatori e dei Promotori.
5. Qualora durante il mandato venisse a mancare un membro, chi l'ha nominato provvede a nominare il sostituto che resterà in carica fino alla fine del mandato.
6. Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri il Collegio si intende decaduto e si procede alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori dei Conti secondo le previsioni di cui al presente articolo.

#### **Articolo 14 - Assemblea Generale**

1. I Fondatori, i Promotori e i Sostenitori costituiscono l'Assemblea Generale.
2. L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta l'anno ed è convocata dal Presidente della Fondazione, che la presiede.
3. L'Assemblea è convocata in forma scritta. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza con qualsiasi

*L. P. M.*

strumento idoneo che ne provi la ricevuta comunicazione e deve essere pubblicato presso la sede legale della Fondazione.

4. All'Assemblea Generale compete:
  - a) formulare proposte per le attività da svolgere;
  - b) nominare un membro del Consiglio di Amministrazione.
5. L'Assemblea Generale è validamente costituita in riunione con la presenza della maggioranza dei membri aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Qualora un membro non possa partecipare all'Assemblea può delegare un altro componente della stessa.
7. A cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto un libro verbale attestante i Fondatori e i Sostenitori in essere, nonché un altro libro contenente le delibere assunte di volta in volta dall'Assemblea.

#### **Articolo 15 - Assemblea dei Fondatori e dei Promotori**

1. L'Assemblea dei Fondatori e dei Promotori è composta da tutti i Fondatori e da tutti i Promotori.
2. Si riunisce almeno una volta l'anno, ed è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che la presiede, ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.
3. L'Assemblea è convocata in forma scritta. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione, è inviato almeno otto giorni prima dell'adunanza con qualsiasi strumento idoneo che ne provi la ricevuta comunicazione e deve essere pubblicato presso la sede legale della Fondazione.
4. All'Assemblea dei Fondatori e dei Promotori compete:
  - a) nominare i membri del Consiglio di Amministrazione di propria competenza;
  - b) nominare un membro del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - c) ammettere i Promotori e determinare la somma necessaria per l'ammissione;
  - d) deliberare l'esclusione di un Fondatore o di un Promotore per indegnità;
  - e) proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche statutarie.
5. L'Assemblea è validamente costituita in riunione con la presenza di almeno due terzi dei membri aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per la deliberazione relativa all'ammissione dei Promotori e per le deliberazioni di proposta delle modifiche allo Statuto, che dovranno essere assunte con la maggioranza qualificata di almeno quattro quinti degli aventi diritto.



6. Qualora un membro non possa partecipare all'Assemblea può delegare un altro componente della stessa. Un componente dell'Assemblea non può essere portatore di più di una delega.

#### **'Articolo 16 - Bilanci d'Esercizio**

1. L'esercizio finanziario della Fondazione va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di luglio di ciascun anno. In esso sono indicati i preventivi di spesa con l'elencazione degli oneri di funzionamento e del fabbisogno necessario per il perseguimento degli scopi istituzionali.
3. Entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo.
4. La struttura del bilancio consuntivo deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale della Fondazione e della situazione economico - finanziaria della stessa.

#### **Articolo 17 - Scioglimento e modificazione della Fondazione**

1. La Fondazione si estingue qualora ne siano esauriti gli scopi statuari ovvero ne sia divenuta impossibile la realizzazione.
2. L'estinzione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di almeno due terzi dei membri in carica.
3. Il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà devoluto ad altri enti senza scopo di lucro che perseguono analoghe finalità.

#### **Articolo 18 - Modificazioni statutarie**

1. Fermo restando che gli scopi rimangono immutabili, le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di due terzi dei membri in carica e, previo parere dell'Assemblea dei Fondatori e dei Promotori, sono sottoposte all'Approvazione dell'Autorità competente.

#### **Articolo 19 - Nomina dei primi organi**

1. La nomina dei membri del primo Consiglio di amministrazione e del primo Collegio dei Revisori Contabili viene fatta in sede di Atto Costitutivo.

#### **Art. 20 - Norma di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge.

F.TO WALTER GOLFARI  
F.TO VOLPINI GABRIELLA  
F.TO PAGLIARIN DONATELLA  
F.TO ALBERTO VIGO  
F.TO ROBERTO PAGLIARIN  
F.TO GIANMARIO FOGLIAZZA



F.TO PIER CESARE RIVOLTELLA  
F.TO MARIA TERESA GOLFARI  
F.TO MARIA GIULIA GOLFARI  
F.TO GIULIANA NEGRONI  
F.TO LUCA MARZOLA  
F.TO SIMONE NEGRI  
F.TO DOLORES MARIA CONTI  
F.TO SIMONE BRUNO  
F.TO MENEGHINI MASSIMILIANO  
F.TO DANIELA BOVA  
F.TO LILIA ROTTOLI

Copia conforme all'originale COMPOSTA DA QUATTRO FOGLI

Dal mio studio

7 APR 2008

L. Rottoli

